

Ordinanza municipale sulle procedure comunali in materia di naturalizzazione

(risoluzione municipale no. 3168 – 26.11.2015)

Il Municipio delle Centovalli, richiamati gli art. 38 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952, l'art. 20 della Legge cantonale sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale del 8 novembre 1994,

risolve:

Art. 1 Principi

Le tasse di decisione sulle domande relative alla concessione dell'attinenza comunale sono stabilite sulla base delle prestazioni fornite dall'amministrazione comunale.

Art. 2 Importi

¹A dipendenza del tipo di procedura, sono prelevate le seguenti tasse:

- | | | |
|--|-----|--------|
| • Pratica di naturalizzazione agevolata: | Fr. | 200.00 |
| • Pratica di naturalizzazione ordinaria senza esame: | Fr. | 500.00 |
| • Pratica di naturalizzazione ordinaria con esame: | Fr. | 800.00 |

² La tassa può essere proporzionalmente aumentata qualora l'esame, la verifica e la decisione sulla domanda dovesse comportare atti di istruzione supplementari o altri accertamenti presso autorità cantonali o federali.

³ La restituzione della tassa di decisione è esclusa salvo nel caso di ritiro della domanda. In questo caso si dà luogo ad una restituzione proporzionale a dipendenza dello stadio in cui si trova la procedura al momento del ritiro.

Art. 3 Pagamento

Le tasse sono riscosse anticipatamente e devono essere pagate entro la presentazione del messaggio municipale al Consiglio comunale. Resta riservata l'emissione di un importo supplementare nel caso previsto dall'art. 2 cpv. 2.

Art. 4 Colloquio con il candidato

Il colloquio con il candidato avverrà presso l'amministrazione comunale, alla presenza del Sindaco (in caso di assenza del Vice Sindaco) e del Segretario comunale (in caso di assenza dal Vice Segretario).

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore trascorsi i termini di ricorso.

Art. 6 Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192, a datare dal 4 dicembre 2015.

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (30 giorni).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il segretario

Giorgio Pellanda

Axel Benzonelli